

Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979.

Art. 21.

Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982-1985 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 3 miliardi.

Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 8 milioni.

Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1991.

Per gli interventi previsti dall'articolo 1, punto b), della legge 3 aprile 1980, n. 115, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel settembre 1979, è stanziato un ulteriore finanziamento di lire 18 miliardi.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 2 miliardi.

Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) è autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla località Muccia è autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun anno.

Art. 22.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

Art. 23.

All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.

L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.

L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli affidamenti delle opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi delle leggi statali emanate a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonché per l'attuazione degli accordi di Osimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. 829.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;

Considerata altresì la necessità di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in caso di calamità naturali e di eventi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del « Fondo per la protezione civile » di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, d'intesa con le regioni interessate, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché le assegnazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art. 3.

Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato il collocamento fuori ruolo di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 4.

Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1983 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, su rendiconto presentato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni della regione Umbria nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Agli interventi diretti alla definitiva ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni individuati ai sensi del precedente comma si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 agosto 1982, n. 830.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;